

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E
L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI, DI CUI ALLE LETTERE
"I" (IMPIANTO PER TELEFONIA MOBILE)
ED "L" (IMPIANTO FISSO PER RADIODIFFUSIONE),
DELL'ART.3 DELLA LEGGE N°36 DEL 22/02/2001**

ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, sull'intero territorio comunale, attraverso l'installazione, la modifica e l'adeguamento di ogni impianto di telecomunicazione, ivi compresi gli impianti delle emittenti radiotelevisive, gli impianti per la telefonia cellulare, gli impianti del sistema DECT, in conformità alle norme vigenti.

Non costituiscono oggetto del presente regolamento i sistemi e le apparecchiature per usi militari, delle forze di polizia, della protezione civile e quelle necessarie per le attività di soccorso e vigilanza.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si assumono le definizioni contenute nell'art.3 della legge n°36 del 22/02/2001, commi " i " ed " l " che, rispettivamente, recitano:

l) Impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radio diffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

ART. 4 - CONCESSIONE EDILIZIA

- a) L'installazione, la modifica e l'adeguamento di impianti, di cui all'art.3 della legge n°36 del 22.02.2001, commi " i " ed " l " e al D.M. n°381 del 10.09.1998, nell'ambito del territorio comunale di Castel San Giorgio sono soggetti al rilascio di apposita concessione edilizia, nel rispetto del presente regolamento.
- b) La relativa richiesta di concessione edilizia è presentata presso lo Sportello Unico del Comune, istituito ai sensi del DPR 20/10/1998 n°447 e successive modifiche ed integrazioni.
- c) La concessione edilizia verrà rilasciata dall' Ufficio Edilizia Privata, subordinatamente all'acquisizione preventiva, a spese del richiedente ed a cura dell'Ente, del nulla-osta dell' Azienda Sanitaria e del parere favorevole dell'ISPESL competente. Tale parere dovrà essere formulato in conformità alla regolamentazione vigente in materia e dovrà contenere, inoltre, la valutazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico e dei campi elettromagnetici.
- d) L'installazione di un impianto, di cui all'art.3 della legge n°36 del 22.02.2001, commi " i " ed " l " e al D.M. n°381 del 10.09.1998, fino a diverse disposizioni regionali in materia, ai sensi dell'art.5 della legge 36/2001, è consentita rispettivamente:
- e) Per impianti di cui al comma " i " in zona E3 del vigente P.R.G.;
- f) Per impianti di cui al comma " l " in zona D2 del vigente P.R.G.
- g) In ogni caso, al fine di contenere l'impatto visivo, è necessario adottare le migliori tecniche disponibili, valutabili dai tecnici comunali, per inserire l'intervento in modo ottimale nel contesto ambientale e paesaggistico.
- h) Ai fini di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (art. 8 comma 6, II parte, legge 36/2001), l'installazione di impianti di cui alla lettera " i " dell'art. 3 della legge 36/2001, deve essere realizzata ad una distanza non inferiore a metri 300 (trecento) dagli edifici abitati. La distanza deve essere riferita a una misurazione a 360° (trecentosessanta gradi) rispetto alla base di ogni antenna

ART. 5 - OBIETTIVI DI QUALITÀ

E' consentita l'installazione di nuovi impianti delle antenne radiobase e delle emittenti radiotelevisive a condizione che rispettino i seguenti obiettivi di qualità suggeriti dal documento congiunto ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) e ISS (Istituto Superiore della Sanità (ISS) del 29/01/1998; fatte salve le future previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge quadro 22.02.2001 n°36, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi:

- Valore efficace del campo elettrico: 3 Volt/metro;
- Valore efficace del campo magnetico: 0.008 Ampere /metro;
- Valore della densità di potenza dell'onda piano equivalente: 0.024 Watt/mq.

I suddetti obiettivi devono essere rispettati nell'intera gamma di radiofrequenze definite nel D.M. 381/98, salvo le nuove disposizioni normative, da promulgarsi in attuazione della legge n°36 del 22/02/2001.

ART. 6 - DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

Le istanze per l'installazione degli impianti di cui alle lettere " i " ed " l " dell'art. 3 della legge 36/2001, vanno presentate presso lo Sportello Unico del Comune, istituito ai sensi del DPR 20/10/1998 n°447 e s.m.i.; e devono essere corredate, oltre che dai documenti e atti richiesti per il rilascio della concessione edilizia redatti da tecnico abilitato, anche da documentazione disciplinata dall' art. 6 e successivi, del citato DPR 447/1998 e successive modifiche ed integrazioni:

- Copia conforme della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione, rilasciata dal Ministero competente;
- Copia della concessione con diritto di superficie di suolo comunale per gli interventi in area E3, ovvero titolo di possesso del suolo e dell'eventuale edificio, o copia della concessione con diritto di superficie di suolo, per gli interventi in area D2;
- Scheda dati anagrafici e dati tecnici;
- Parere preventivo dell' ISPEL e dell' ASL SA/1;
- Atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della concessione edilizia si impegna a spostare l'impianto e i relativi supporti strutturali (tralicci e/o pali) a propria cura e spese, qualora l'Ufficio Tecnico Comunale o l' ASL territoriale competente individuassero il mancato rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione edilizia. Il trasferimento dell'impianto deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica della richiesta di trasferimento. In caso di inadempienza scatta l'automatica ed immediata revoca della concessione edilizia;
- Polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi di qualsiasi natura provocati dall'installazione e dall'esercizio dell'impianto, con premio non inferiore a £.);
- Progetto e Certificazione dell'impianto elettrico ai sensi della Legge n. 46/90;
- Presentazione del piano di sicurezza e nomina dei responsabili ai sensi dei decreti legislativi 626/94, 494/94 e s.m.

La domanda per gli impianti di cui alla lettera " l " dell'art. 3 legge 36/2001, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1. Cartografia aggiornata, in scala prevista dal regolamento edilizio vigente (1:2000 e 1:5000), del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte di impianti già installati;**
- 2. Inoltre, per ogni singola installazione deve essere prodotta la seguente documentazione relativa a:**
 - Caratteristiche del sito;
 - Progetto dell'impianto in scala 1:50;
 - Inserimento fotografico dello Stato dei luoghi e degli eventuali edifici, costituito da almeno quattro fotografie formato A4 prese dai 4 punti cardinali e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti con punti di presa indicati in planimetria;
 - Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
 - Cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5.000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1 (uno) Km. dal sito in questione;
 - Cartografia aggiornata in scala 1:2.000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 (trecento) metri dall'impianto stesso, individuando con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
 - Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale;
 - Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
 - Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
 - Direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero trasmettitori per celle per ogni direzione di puntamento;
 - Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB

della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;

- Relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
 - Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
 - Valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
 - Il rilascio dell'autorizzazione per l'emittenza radio e televisiva e per gli impianti radio base per la telefonia cellulare è subordinato alle valutazioni preventive di campo elettromagnetico effettuata dall' A.R.P.A.C. e/o da altro istituto dichiaratamente competente.
- **La domanda per gli impianti di cui alla lettera " I " dell'art. 3 legge 36/2001, deve essere corredata dalla seguente documentazione:**
- 1. Scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di:**
 - frequenze, larghezza di banda e canali utilizzati,
 - massima potenza immessa in antenna;
 - 2. Caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di:**
 - diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata , per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/EO);
 - inclinazione sull'orizzontale dell'asse di massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione riferita al nord geografico;
 - guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto e in decibel);
 - altezza dell'asse di massima irradiazione dal suolo e dalla base della struttura a cui è ancorata l'antenna;
 - 3. Progetto dell'impianto in scala 1:100;**
 - 4. Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d' installazione;**
 - 5. Cartografia aggiornata in scala 1:2.000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 (cinquecento) metri dall'impianto,**
 - 6. Valutazione del campo elettrico generato dall' impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.**

La sostituzione e/o la modifica di ogni singola cella o di un singolo trasmettitore dello stesso impianto già oggetto di concessione o di autorizzazione è soggetto ad ulteriore autorizzazione. All'istanza per il rilascio dell'autorizzazione devono essere allegati il parere favorevole dell' Azienda ASL competente per territorio e la certificazione delle caratteristiche di cui all'articolo che precede.

ART. 7- COLLAUDO E CONTROLLO SUGLI IMPIANTI

- a) Contestualmente alla comunicazione dell'intervenuta fine dei lavori dovrà essere prodotta da professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza allegata all'istanza per l'ottenimento del titolo edilizio, un'attestazione giurata in cui si certifichi che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di massimo esercizio, rispetti i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché le caratteristiche prescritte dal Comune, fermo restando che, in assenza di suddetta certificazione, l'impianto non potrà essere attivato;
- b) Il Comune promuove con i gestori intese ed accordi di programma, per migliorare la localizzazione degli impianti, la corretta pianificazione del territorio, per favorire la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare sia le emissioni degli impianti che l'impatto ambientale, ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni e delle immissioni. Le intese e gli accordi potranno altresì interessare ogni altro tema che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi succitati, quali progetti finalizzati a definire modellistiche previsionali più avanzate anche al fine di realizzare mappe estese di inquinamento elettromagnetico;
- c) I predetti impianti potranno permanere nel sito di installazione per un periodo di tempo pari a quello previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto, spetta al Concessionario, e a proprie cura e spesa, l'obbligo della rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze tecnologiche ed il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza della concessione ministeriale. Tale obbligo dovrà valere anche nel caso in cui il richiedente decida, autonomamente di disattivare l'impianto, indipendentemente dalla validità temporale della concessione ministeriale.

ART. 8 - RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

- a) L'Amministrazione Comunale, al fine di attuare lo spostamento degli impianti esistenti nelle zone individuate dal presente regolamento si impegna concedere il diritto di superficie di suolo comunale per 10 anni e a canone annuo che sarà determinato secondo legge.
- b) I gestori, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale del presente regolamento, comprensivo delle zone E3 del vigente P.R.G., dovranno presentare istanza per l'assegnazione del nuovo sito. In caso di inottemperanza è concessa una proroga di ulteriori trenta giorni; trascorso inutilmente tale periodo, l'Amministrazione Comunale adotterà ogni provvedimento utile per l'adeguamento alle norme del presente regolamento.
- c) Il trasferimento dell'impianto nel sito indicato e concesso dal Comune, dovrà avvenire entro 90 giorni dal rilascio della nuova concessione edilizia.

ART. 9 -

Il presente regolamento per l'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni radiobase per la telefonia cellulare e servizi simili ed antenne emittenti radiotelevisive, integra le norme transitorie ed attuative del vigente regolamento edilizio comunale e P.R.G.